REGOLAMENTO (CEE) N. 2825/77 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1977

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune preparazioni e conserve di carni bovine, della voce ex 16.02 della tariffa doganale comune, originarie di Malta (1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 7 del protocollo addizionale dell'accordo fra la Comunità economica europea e Malta (2) prevede che la Comunità apra un contingente tariffario comunitario di 650 tonnellate in esenzione da dazi doganali per talune preparazioni e conserve di carni bovine dette «stewed steak», della sottovoce ex 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune; che tale preferenza tariffaria è applicabile dalla data di entrata in vigore del protocollo fino al 30 giugno 1978; che l'articolo 10 del protocollo prevede altresì una deroga alle norme di origine stabilita nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (3); che col regolamento (CEE) n. 1693/77 (4), la Comunità ha già aperto un contingente tariffario di 375 tonnellate fino al 31 dicembre 1977; che è pertanto opportuno aprire un contingente tariffario comunitario di 275 tonnellate per il primo semestre 1978;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni di tali prodotti in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a consentire di rispettare la natura comunitaria del contingente medesimo in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti di cui trattasi, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti da Malta durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che i dati statistici comunitari disponibili non forniscono informazioni sulla situazione di tali prodotti sui mercati degli Stati membri; che è comunque possibile ritenere che tali prodotti siano quasi esclusivamente commercializzati sul mercato di un solo Stato membro; che, per assicurare un'equa ripartizione del volume contingentale tra gli Stati membri, è pertanto opportuno prevedere una partecipazione significativa di ciascuno degli Stati membri al volume del contingente, tenendo conto della situazione summenzionata;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere al 90 % circa del volume contingentale;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta

(1) Parere reso il 18 novembre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 304 del 29. 11. 1977, pag. 2.
(3) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 188 del 28. 7. 1977, pag. 12.

collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di utilizzazione del volume contingentale e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1978 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti sotto indicati, originari di Malta, è sospeso totalmente nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 275 tonnellate:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: B. altre: III. non nominate: b) altre: 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina: bb) non nominate

2. In deroga alle disposizioni particolari di cui all'allegato II del protocollo «origine» relative alla voce 16.02, secondo cui i prodotti non originari del capitolo 2 non possono essere utilizzati, lo «stewed steak» in scatola fabbricato a Malta è considerato prodotto originario di Malta in caso di non osservanza di tale condizione, purché siano rispettate le altre condizioni applicabili a detta voce.

I certificati di circolazione delle merci EUR 1, rilasciati per prodotti originari in virtù della deroga di cui al presente paragrafo, devono recare la seguente menzione nella rubrica n. 7:

«Derogation stewed steak».

Articolo 2

1. Una prima parte di 250 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddiviso tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1978, ammontano a:

Benelux	2 tonnellate
Danimarca	2 tonnellate
R. f. di Germania	2 tonnellate
Francia	2 tonnellate
Irlanda	2 tonnellate
Italia	2 tonnnellate
Regno Unito	238 tonnellate

2. La seconda parte, rappresentata da una quantità di 25 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero questa stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito le seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischino di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° maggio 1978, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 aprile 1978, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° maggio 1978, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 aprile 1978 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 maggio 1978, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie di Malta, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in consumo.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. OUTERS